



(12.9.2025 rif. int.)

REGOLAMENTO GENERALE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA

1) ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

In conformità con i propri fini statutari e seguendo le linee-guida stabilite dagli organi istituzionali, la Società Chimica Italiana cura la diffusione della cultura chimica e tutela la dignità della chimica nei vari settori socio-economici del Paese e la professionalità di coloro che svolgono la propria attività in ambito chimico. A tal fine la Società Chimica Italiana:

(a) stimola, discute e documenta l'attività scientifica e didattica svolta da studiose e studiosi italiani e stranieri, curando l'edizione, direttamente o attraverso accordi con case editrici, di riviste, libri e manuali. "La Chimica e l'Industria" è l'organo ufficiale della Società Chimica Italiana; "La Chimica nella Scuola" è dedicata alla Didattica Chimica. La Società Chimica Italiana partecipa, in co-proprietà con società chimiche di altre nazioni, alla gestione di riviste scientifiche internazionali.
b) organizza periodicamente congressi e convegni nonché scuole e altre manifestazioni utili a diffondere la cultura chimica, e a qualificare la Società Chimica Italiana presso l'opinione pubblica. Organizza l'Assemblea Generale dei Soci.

Nell'anno in cui si svolge il Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, la pianificazione degli eventi va condotta nel rispetto delle seguenti condizioni:

b1) non si possono organizzare congressi divisionali e interdivisionali durante l'intero anno solare;
b2) Divisioni e Gruppi Tematici non possono organizzare né congressi né scuole nei 60 giorni prima e nei 60 giorni dopo il Congresso Nazionale;
b3) fanno eccezione al punto b2) i congressi in cui un organo periferico di Società Chimica Italiana, previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio Centrale, figura come co-organizzatore insieme ad altre associazioni scientifiche straniere.
(c) esprime il riconoscimento dei meriti di insigni rappresentanti della cultura chimica, assegnando medaglie e premi secondo appositi regolamenti, utilizzando fondi specifici a bilancio. L'elenco delle medaglie e dei premi è riportato nel sito web della Società Chimica Italiana.

2) SOCI

2.1.) La persona interessata a diventare Socio/Socia della Società Chimica Italiana deve presentare la domanda di iscrizione tramite la procedura telematica sul sito web della Società Chimica Italiana. La domanda verrà ricevuta e verificata dall'ufficio Soci e, se completa di tutti gli elementi richiesti, verrà trasmessa per l'accoglimento al Comitato Esecutivo, a ciò delegato dal Consiglio Centrale. Il Socio o la Socia, la cui domanda sia stata accolta dal Comitato Esecutivo e che sia in regola con il

pagamento della quota sociale, acquisisce il diritto di voto negli organi della Società, nonché quello di partecipare alle attività sociali.

2.2.) I Soci ordinari comprendono le Socie e i Soci individuali, i Soci collettivi (Enti, Dipartimenti, Istituti, Scuole, Società, Imprese), i Soci insegnanti e i Soci junior (tutti coloro che non abbiano compiuto il 35° anno di età al 1° gennaio dell'anno di riferimento). Per i Soci collettivi i diritti di cui sopra e le agevolazioni offerte si intendono riservati al/alla rappresentante dell'Ente annualmente indicato nella scheda di iscrizione.

2.3.) All'atto della presentazione della domanda il/la richiedente dichiara esplicitamente di accettare lo Statuto ed il Regolamento di attuazione nonché il codice di comportamento e altre norme approvate dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Centrale.

2.4.) Con riferimento all'art. 3 comma 2 dello Statuto, le candidature a Socio Onorario, corredate da curriculum vitae e da ogni altra informazione opportuna, devono pervenire alla Presidenza della Società Chimica Italiana almeno 6 mesi prima dell'Assemblea Generale dei Soci. Le candidature possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo di una Sezione o Divisione o da almeno cinque Soci. Il Consiglio Centrale esamina le candidature e delibera con la maggioranza dei 3/4 dei voti. Le designazioni del Consiglio Centrale vengono sottoposte per l'approvazione all'Assemblea dei Soci. Il numero massimo dei Soci Onorari è 25, di cui non più di 5 italiani. Il/la Presidente comunica al/alla Socio/a Onorario/a l'avvenuta nomina, che dovrà anche apparire su "La Chimica e l'Industria", e lo/la invita a presentare una conferenza in occasione di un Congresso, organizzato o patrocinato dalla Società Chimica Italiana, nel settore più opportuno.

2.5.) Le Sezioni, le Divisioni e il Comitato Esecutivo possono proporre al Consiglio Centrale la nomina, quali Soci Emeriti, di persone che si siano particolarmente prodigate per il progresso della chimica. Sezioni e Divisioni possono inoltre proporre al Consiglio Centrale la nomina quali Soci Benemeriti di persone che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti delle medesime Sezioni e Divisioni. Il numero massimo di Soci Emeriti è fissato in 20 e di Soci Benemeriti in 50. Il Consiglio Centrale delibera sulle proposte tenendo anche conto, per i Soci Benemeriti, di criteri di proporzionalità rispetto al numero dei Soci della struttura operativa (Sezione/Divisione) proponente. Il/La Presidente della Società Chimica Italiana comunica al/alla Socio/a Emerito/a //Benemerito/a l'avvenuta nomina.

2.6.) L'ammontare della quota associativa per ciascuna categoria di Soci è stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Centrale, fatto salvo l'adeguamento automatico per l'inflazione che viene deliberato direttamente dal Consiglio Centrale.

Non è dovuta alcuna quota per i Soci Onorari. La quota per i Soci Emeriti e Benemeriti è a carico della struttura operativa proponente o della Società Chimica Italiana qualora la proposta provenga dal Comitato Esecutivo.

L'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Centrale può stabilire quote ridotte per alcune categorie di Soci.

2.7.) Il Socio o la Socia che entro il 31 gennaio non abbia corrisposto la quota associativa perde i diritti e le agevolazioni riservati ai Soci in regola con il pagamento sino a quando non abbia regolarizzato la sua posizione. Per quanto riguarda il diritto di voto e l'elettorato vale quanto riportato ai Punti 7.8 e 8.2 di questo Regolamento. Sui pagamenti effettuati dopo il 31 gennaio potrà essere applicata una penale nella misura fissata dal Consiglio Centrale. Coloro che non regolarizzano la loro posizione entro il 31 dicembre dello stesso anno perdono la qualifica di Socio/a.

3) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI E ASSEMBLEE DELLE STRUTTURE OPERATIVE

3.1.) Possono partecipare all'Assemblea Generale solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

3.2.) L'Assemblea Generale viene convocata almeno 30 giorni prima della seduta mediante pubblicazione sul sito WEB della SCI. I Soci Collettivi sono rappresentati dalla persona che ha la legale rappresentanza dell'Ente o da altro/a Socio/a all'uopo delegato/a per iscritto. Ciascun/a Socio/a non può presentare più di 15 deleghe. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati, a meno che non sia diversamente disposto dalle norme statutarie.

3.3.) Preliminariamente il/la Presidente della Società Chimica Italiana procede alla nomina ed all'insediamento della Commissione di verifica dei poteri, costituita da due componenti scelti tra i Soci ordinari e da un/a Presidente di Sezione che la presiede. Le deleghe, debitamente firmate, devono portare la chiara indicazione del nome del Socio o della Socia delegante e di quello del/della delegato/a. Tali deleghe devono essere convalidate dal/dalla Presidente della Sezione che le presenta alla Commissione unitamente ad una tabella dalla quale risulti il numero delle deleghe per ogni delegato/a indicato nominativamente. La Commissione deve accertare, per ogni intervenuto/a e ogni delegante, sulla base della documentazione fornita dalla Segreteria centrale, la qualità di Socio/a in regola. La Commissione redige un verbale dei lavori che viene conservato agli atti dell'Assemblea.

3.4.) All'apertura dei lavori i Soci presenti eleggono per alzata di mano il/la Presidente dell'Assemblea (per questa votazione non sono ammesse deleghe). Le mozioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea devono essere consegnate al/alla Presidente dell'Assemblea in forma scritta e firmate dai Soci proponenti.

3.5.) Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e di quelle per il rinnovo delle cariche sociali delle strutture operative della SCI (Sezioni, Divisioni, Gruppi Tematici) devono essere comunicate ai Soci via posta elettronica con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'assemblea.

4) CONSIGLIO CENTRALE

4.1.) Il Consiglio Centrale, oltre ai compiti previsti dall'art. 10 dello Statuto, ha quello di designare le commissioni scrutatorie per le elezioni del/della Presidente e dei/delle Vicepresidenti e, quando necessario, delle cariche sociali delle strutture operative.

4.2.) Per le delibere del Consiglio Centrale ogni componente ha a disposizione un voto. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente della Società Chimica Italiana. Il/La Presidente può proporre al Consiglio Centrale di far partecipare alla seduta, senza diritto di voto, persone qualificate, limitatamente alla trattazione di specifici argomenti.

4.3.) Successivamente all'elezione del/della nuovo/a Presidente il Consiglio Centrale di norma delibera di conferire al/alla Presidente eletto/a l'ordinaria amministrazione, a partire dal 1° gennaio dell'anno di entrata in carica.

4.4.) Verificata la presenza della maggioranza dei voti disponibili dal Consiglio Centrale, il/la Presidente apre la seduta e propone la nomina del/della segretario/a verbalizzante che può anche

essere persona esterna al Consiglio Centrale. Le assenze giustificate riducono il quorum dei voti necessari per la validità della seduta.

4.5.) I componenti del Consiglio Centrale che per tre volte consecutive, senza giustificarsi, non prendono parte alle riunioni del Consiglio Centrale, vengono fatti decadere dalla carica su proposta del/della Presidente della Società Chimica Italiana, con delibera del Consiglio Centrale.

4.6.) Il libro dei verbali delle sedute del Consiglio Centrale può essere costituito da fogli singoli, numerati progressivamente, firmati in ogni pagina da/dalla Presidente e Segretario/a e rilegati a fine anno in un unico fascicolo con dichiarazione del numero delle pagine, firmato dal/dalla Presidente.

5) PRESIDENTE E COMITATO ESECUTIVO

5.1.) Per l'assolvimento dei compiti fissati dall'art. 9 dello Statuto il/la Presidente si avvale di personale dipendente, curando il coordinamento delle attività nei vari settori. Il/la Presidente può altresì avvalersi di consulenti e di personale a contratto.

5.2.) Il Comitato Esecutivo svolge le pratiche connesse con l'ammissione o la cessazione dei Soci, con la concessione di patrocinio di manifestazioni culturali e scientifiche, nonché con lo svolgimento di tutte quelle attività che gli vengano demandate dal Consiglio Centrale o dall'Assemblea Generale dei Soci. Il Comitato Esecutivo si riunisce in prossimità delle riunioni del Consiglio Centrale per esaminare tematiche connesse all'odg del Consiglio Centrale stesso. Nell'anno precedente il suo insediamento il/la Presidente eletto/a partecipa in veste di invitato/a permanente alle riunioni del Comitato Esecutivo.

6) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

6.1.) Il Collegio nomina al suo interno, per la durata di tre anni, un/a Presidente e un/a Segretario/a. Possono appellarsi al Collegio i singoli Soci, le strutture operative e gli organi statutari, inviando le loro motivate e documentate richieste alla Presidenza del Collegio.

6.2.) Il Collegio è tenuto a dare risposta, anche di non ammissibilità, nel più breve tempo possibile. Le proposte del Collegio vengono trasmesse al/alla Presidente della Società Chimica Italiana che quindi le presenterà, per i provvedimenti del caso, al Consiglio Centrale o all'Assemblea Generale dei Soci. Le decisioni del Consiglio Centrale e dell'Assemblea Generale, immediatamente operative, vengono comunicate dal/dalla Presidente della Società Chimica Italiana alla Socia o al Socio interessato.

6.3.) Il Collegio, ove necessario, sentirà le parti in causa per le eventuali contestazioni e potrà avvalersi di consulenze legali.

7) SEZIONI REGIONALI

7.1) Le Sezioni sono strutture operative della Società Chimica Italiana composte da Soci e Socie che svolgono la loro attività prevalentemente nella regione (o nelle regioni, nel caso la sezione ne includa più di una) o che vi risiedono.

Nei rapporti interni e con terzi le Sezioni sono tenute ad indicare la loro appartenenza alla Società Chimica Italiana.

I Soci e le Socie che non svolgono la propria attività in Italia o che non vi risiedono costituiscono la «Sezione estero», alla quale non si applicano gli art. 7.3-7.13 del presente Regolamento.

7.2.) I Soci possono appartenere ad una sola Sezione. Possono peraltro ottenere il trasferimento da una Sezione ad un'altra con motivata richiesta alla Presidenza della Sezione cui intendono afferire, inviata per conoscenza alla Presidenza della Sezione cui appartengono.

7.3.) Le Sezioni regionali possono essere costituite con delibera del Consiglio Centrale su richiesta di almeno 25 Soci che si trovino nella condizione prevista dal comma 1 del presente articolo. All'atto della accettazione della proposta il Consiglio Centrale nomina, tra i Soci proponenti, il Consiglio Direttivo costituente composto da un/a Presidente e da 2 componenti.

7.4.) Il Consiglio Direttivo costituente ha il compito di definire il regolamento interno della Sezione secondo lo schema predisposto dal Consiglio Centrale. Il regolamento interno, acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci proponenti, viene trasmesso al Consiglio Centrale per l'approvazione, ed è emanato dal/dalla Presidente della Società Chimica Italiana. Il Consiglio Direttivo costituente provvede all'espletamento delle elezioni per le cariche sociali.

7.5.) Le Sezioni sono rette dal/dalla Presidente di Sezione coadiuvato dal Consiglio Direttivo.

7.6.) Il/La Presidente di Sezione è nominato/a, dopo verifica del verbale di elezione, dal/dalla Presidente della Società Chimica Italiana che, in esecuzione di specifica delibera del Consiglio Centrale, gli/le conferisce delega per operare alla amministrazione della Sezione. L'accettazione della carica da parte del/della Presidente della Sezione comporta automaticamente l'accettazione dei limiti previsti nella delega. Qualora gli organi amministrativi della Società Chimica Italiana verifichino irregolarità nella gestione amministrativa della Sezione, il/la Presidente della Società Chimica Italiana notifica i rilievi alla Presidenza della Sezione. In mancanza di tempestivi provvedimenti il/la Presidente della Società Chimica Italiana propone al Consiglio Centrale la revoca cautelativa della delega a suo tempo conferita. Nei casi più gravi provvede inoltre al deferimento al Collegio dei Probiviri, salvo eventuali iniziative a carattere penale.

7.7.) Il Consiglio Direttivo della Sezione è presieduto dal/dalla Presidente di Sezione e comprende il/la Presidente uscente e 3 consiglieri eletti dai Soci della Sezione. Il numero dei consiglieri eletti è pari a 5 se il numero dei Soci della Sezione è superiore a 100 al termine dell'anno solare che precede quello in cui si svolgono le elezioni.

In occasione della riunione di insediamento del Consiglio Direttivo eletto, il Presidente procede alla nomina di un/una Vice-Presidente, di un/una Tesoriere/a e di un/una Segretario/a (le ultime due cariche possono essere assunte dalla stessa persona), individuati tra i consiglieri eletti ed il/la Presidente uscente (quest'ultimo idoneo solo per gli ultimi due ruoli).

Il Consiglio Direttivo neoeletto può cooptare a pieno titolo Soci operanti in settori non rappresentati nel Direttivo eletto. Il numero dei componenti cooptati non deve superare la metà di quelli eletti, arrotondando alla unità superiore. La delibera di cooptazione deve essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto.

7.8.) L'elezione del/della Presidente di Sezione e dei consiglieri avviene per via telematica. Il diritto di voto e l'elettorato sono esercitati dai soli Soci in regola con le quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea in cui vengono presentate le candidature per le cariche sociali. La commissione scrutatrice viene designata dal Consiglio Direttivo della Sezione. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e iniziano il 1° gennaio. I consiglieri possono far parte del Consiglio Direttivo per non più di due trienni consecutivi; possono continuare a far parte del Consiglio Direttivo per un ulteriore triennio solo in caso di elezione a Presidente. Il/la Presidente non è immediatamente rieleggibile, permane per un triennio nel Consiglio Direttivo in qualità di Presidente uscente. Il periodo di carica nel Consiglio Direttivo costituente non viene computato al

fine della rielezione. La carica di Presidente di Sezione è incompatibile con la carica di Presidente di altro Organo Periferico o di Coordinatore/trice di Gruppo Tematico.

7.9.) Qualora uno o una dei consiglieri cessi per qualsiasi motivo dalla sua funzione, viene surrogato/a dal/dalla primo/a dei non eletti. In caso di cessazione del/della Presidente subentra il/la Vicepresidente. Qualora la durata delle cariche surrogate sia inferiore ai 18 mesi, il periodo non viene computato ai fini della non rieleggibilità.

7.10.) Il/la Presidente di Sezione è tenuto/a a segnalare alla Presidenza della Società Chimica Italiana i componenti del Consiglio Direttivo che per 3 volte consecutive, anche se giustificati, non hanno preso parte alle riunioni del Consiglio. Con delibera del Consiglio Centrale tali componenti vengono fatti decadere e surrogati come previsto al punto precedente.

7.11.) Qualora il/la Presidente di Sezione non provveda per il rinnovo delle cariche sociali nei termini previsti, gli atti dovuti verranno espletati dal/dalla Presidente della Società Chimica Italiana. Qualora anche tale provvedimento non consenta la elezione delle cariche sociali, la Sezione viene sciolta con delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Centrale.

7.12.) Per il loro funzionamento le Sezioni, in quanto non sono né persone giuridiche né "associazioni non riconosciute", dispongono di fondi amministrati dalla Società Chimica Italiana per questo scopo e costituiti da un contributo della Società Chimica Italiana, dai fondi messi a disposizione da privati o da Enti esterni per le attività culturali della specifica Sezione, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale e dagli introiti risultanti dalle loro attività.

Alle Sezioni viene inoltre attribuita una frazione degli eventuali contributi globali assegnati alla Società Chimica Italiana per attività scientifiche e culturali a livello nazionale, secondo criteri di ripartizione stabiliti dal Consiglio Centrale. La situazione patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite delle Sezioni costituiscono elementi indispensabili per la predisposizione del bilancio della Società Chimica Italiana. Pertanto, i/le Presidenti delle Sezioni sono tenuti/e a far pervenire ogni anno al/alla Presidente della Società Chimica Italiana, entro le date stabilite, i rendiconti scientifici ed amministrativi della Sezione relativi all'anno solare precedente nonché i preventivi per l'anno seguente, secondo le modalità indicate dal Consiglio Centrale. I rendiconti economici debbono portare chiari riferimenti alle attività culturali e scientifiche per le quali sono state deliberate ed effettuate spese. Eventuali residui di gestione debbono essere destinati ad attività istituzionali con delibera esplicita del Consiglio Direttivo della Sezione, recepita dal Consiglio Centrale in sede di redazione ed approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

7.13.) Lo scioglimento di una Sezione può essere deliberato dalla maggioranza dei Soci della Sezione. Le Sezioni che per il secondo anno consecutivo alla data del 31 dicembre non raggiungono il numero minimo di Soci richiesto per la costituzione vengono sciolte con delibera del/della Presidente della Società Chimica Italiana. Le Sezioni vengono sciolte inoltre, con delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Centrale, quando si riscontri una prolungata mancanza di attività o quando siano accertate gravi e ripetute irregolarità amministrative. In caso di scioglimento di una Sezione le Socie e i Soci rimangono provvisoriamente assegnati alla Sede centrale, fin che non abbiano optato per altra Sezione. Il/la Presidente in carica è comunque tenuto/a a redigere il conto consuntivo.

8) DIVISIONI

8.1.) Le Divisioni sono strutture operative della Società Chimica Italiana composte da Soci e Socie che hanno un comune interesse culturale e scientifico per un particolare settore della chimica. Nei rapporti interni e con terzi le Divisioni sono tenute ad indicare la loro appartenenza alla Società Chimica Italiana.

8.2.) Con il pagamento della quota associativa annuale i Soci della Società Chimica Italiana hanno il diritto di afferire gratuitamente ad una sola Divisione come componenti effettivi; possono afferire ad altre Divisioni come componenti aderenti versando i prescritti contributi suppletivi.

I componenti effettivi partecipano alle attività della Divisione ed hanno diritto di voto per tutte le questioni riguardanti la Divisione di appartenenza, inclusa l'elezione delle cariche sociali. I componenti aderenti partecipano alle attività della Divisione ricevendone informazione diretta.

Con l'approvazione del Consiglio Centrale le Divisioni possono estendere il diritto di voto e l'elettorato attivo, nonché quello passivo ai componenti aderenti.

8.3.) Le Divisioni possono essere costituite con delibera del Consiglio Centrale su proposta di almeno 100 Soci che si trovino nella condizione prevista dal comma 1 del presente articolo e che dichiarino il loro impegno ad aderire alla nuova Divisione come componenti effettivi. All'atto della accettazione della proposta il Consiglio Centrale nomina, tra i Soci proponenti, il Consiglio Direttivo costituente formato da un/a Presidente e da 2 componenti.

8.4.) Il Consiglio Direttivo costituente ha il compito di definire il regolamento interno della Divisione secondo lo schema predisposto dal Consiglio Centrale. Il regolamento interno, acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci proponenti, viene trasmesso al Consiglio Centrale per l'approvazione, ed è emanato dal/dalla Presidente della Società Chimica Italiana. Il Consiglio Direttivo costituente provvede all'espletamento delle elezioni per le cariche sociali.

8.5.) Le Divisioni sono rette dal/dalla Presidente di Divisione coadiuvato/a dal Consiglio Direttivo.

8.6.) Il/la Presidente di Divisione è nominato/a, dopo verifica del verbale di elezione, dal/dalla Presidente della Società Chimica Italiana che, in esecuzione a specifica delibera del Consiglio Centrale, gli/le conferisce delega per provvedere alla amministrazione della Divisione. L'accettazione della carica da parte del/della Presidente della Divisione comporta automaticamente l'accettazione dei limiti previsti nella delega. Qualora gli organi amministrativi della Società Chimica Italiana verifichino irregolarità nella gestione amministrativa della Divisione, il/la Presidente della Società Chimica Italiana notifica i rilievi alla Presidenza della Divisione. In mancanza di tempestivi provvedimenti il/la Presidente della Società Chimica Italiana propone al Consiglio Centrale la revoca cautelativa della delega a suo tempo conferita. Nei casi più gravi provvede inoltre al deferimento al Collegio dei Probiviri, salvo eventuali iniziative a carattere penale.

8.7.) Il Consiglio Direttivo della Divisione è presieduto dal/dalla Presidente di Divisione e comprende il/la Presidente uscente, 5 consiglieri eletti dai Soci della Divisione, e il/la consigliere/a del Gruppo Giovani in carica ai sensi del Regolamento interno del Gruppo Giovani della Società Chimica Italiana.

In occasione della riunione di insediamento del Consiglio Direttivo eletto, il/la Presidente procede alla nomina di un/una Vice-Presidente, di un/a Tesoriere/a e di un/una Segretario/a individuati tra i consiglieri eletti ed il/la Presidente uscente (quest'ultimo/a idoneo/a solo per gli ultimi due ruoli).

Il Consiglio Direttivo neoeletto può cooptare a pieno titolo fino a 3 Soci operanti in settori non rappresentati nel direttivo eletto. La delibera di cooptazione deve essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto.

8.8.) L'elezione del/della Presidente della Divisione e dei consiglieri avviene per via telematica. Il diritto di voto e l'elettorato sono esercitati dai soli Soci in regola con le quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea in cui vengono presentate le candidature per le cariche sociali. -La commissione scrutatrice viene designata dal Consiglio Direttivo della Divisione. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e iniziano il 1° gennaio. I consiglieri possono far parte del Consiglio Direttivo per non più di due trienni consecutivi; possono continuare a far parte del Consiglio Direttivo per un ulteriore triennio solo in caso di elezione a Presidente.

Il/La Presidente non è immediatamente rieleggibile, permane per un triennio nel Consiglio Direttivo in qualità di Presidente uscente.

Il periodo di carica nel Consiglio Direttivo costituente non viene computato al fine della rielezione. I componenti del Consiglio Direttivo di una Divisione non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo di altre Divisioni.

Il/La Presidente di Divisione che venga chiamato/a come tale a far parte del Comitato Scientifico di un Congresso della Società Chimica Italiana vi permane fino alla conclusione del Congresso stesso. La carica di Presidente di Divisione è incompatibile con la carica di Presidente di altro Organo Periferico o di Coordinatore/Coordinatrice di Gruppo Tematico.

8.9.) Qualora un consigliere cessi per qualsiasi motivo dalla sua funzione, viene surrogato dal/dalla primo/a dei non eletti. In caso di cessazione del/della Presidente subentra il/la Vicepresidente. Qualora la durata delle cariche surrogate sia inferiore ai 18 mesi, il periodo non viene computato ai fini della non rieleggibilità.

8.10.) Il/La Presidente di Divisione è tenuto/a a segnalare alla Presidenza della Società Chimica Italiana i componenti del Consiglio Direttivo che per 3 volte consecutive, anche se giustificati, non hanno preso parte alle riunioni del Consiglio. Con delibera del Consiglio Centrale tali componenti vengono fatti decadere e surrogati come previsto al punto precedente.

8.11.) Qualora il/la Presidente di Divisione non provveda per il rinnovo delle cariche sociali nei termini previsti, gli atti dovuti verranno espletati dal/dalla Presidente della Società Chimica Italiana. Qualora anche tale provvedimento non consenta l'elezione delle cariche sociali, la Divisione viene sciolta con delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Centrale.

8.12.) Per il loro funzionamento le Divisioni, in quanto non sono né persone giuridiche né "associazioni non riconosciute", dispongono di fondi amministrati dalla Società Chimica Italiana per questo scopo e costituiti da un contributo della Società Chimica Italiana, dai fondi messi a disposizione da privati o da Enti esterni per le attività culturali della specifica Divisione, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale e dagli introiti risultanti dalle loro attività.

Alle Divisioni viene inoltre attribuita una frazione degli eventuali contributi globali assegnati alla Società Chimica Italiana per attività scientifiche e culturali a livello nazionale, secondo criteri di ripartizione stabiliti dal Consiglio Centrale. La situazione patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite delle Divisioni costituiscono elementi indispensabili per la predisposizione del bilancio della Società Chimica Italiana. Pertanto, i/le Presidenti delle Divisioni sono tenuti/e a far pervenire ogni anno al/alla Presidente della Società Chimica Italiana, entro le date stabilite, i rendiconti scientifici ed amministrativi della Divisione relativi all'anno solare precedente nonché i preventivi per l'anno seguente, secondo le modalità indicate dal Consiglio Centrale. I rendiconti economici debbono portare chiari riferimenti alle attività culturali e scientifiche per le quali sono state deliberate ed effettuate spese. Eventuali residui di gestione debbono essere destinati ad attività istituzionali con

delibera esplicita del Consiglio Direttivo della Divisione, recepita dal Consiglio Centrale in sede di redazione ed approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

8.13.) Lo scioglimento di una Divisione può essere deliberato dalla maggioranza dei componenti effettivi della Divisione. Le Divisioni che per il secondo anno consecutivo alla data del 31 dicembre non raggiungono il numero minimo di 100 componenti effettivi vengono sciolte con delibera del/della Presidente della Società Chimica Italiana. Le Divisioni vengono sciolte inoltre, con delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Centrale, quando si riscontri una prolungata mancanza di attività o quando siano accertate gravi e ripetute irregolarità amministrative. In caso di scioglimento della Divisione, il/la Presidente in carica è comunque tenuto/a a redigere il conto consuntivo.

9) GRUPPI TEMATICI

9.1.) Gruppi Tematici riguardanti specifici argomenti con obiettivi di attualità ed interesse per la comunità chimica possono essere costituiti per periodi limitati di tempo tra Soci/Socie appartenenti anche a Divisioni diverse. I Gruppi Tematici si appoggiano per la parte amministrativa ad una Divisione.

9.2.) I Soci della Società Chimica Italiana possono aderire a uno o più Gruppi Tematici versando i prescritti contributi suppletivi.

9.3.) I/Le Presidenti delle Divisioni proponenti devono sottoporre la richiesta di costituzione al/alla Presidente della Società Chimica Italiana allegando una relazione esplicativa degli scopi che il Gruppo si prefigge, un elenco dei Soci proponenti con le firme relative e la delibera del Consiglio Direttivo della Divisione in merito alla costituzione del Gruppo. Sono richieste, complessivamente, almeno 50 adesioni.

9.4.) Il Consiglio Centrale approva la costituzione del Gruppo Tematico e nomina tra i Soci proponenti il Consiglio Direttivo costituente formato da un/a coordinatore/trice pro-tempore e da due componenti.

9.5.) Il Consiglio Direttivo costituente ha il compito di indire l'Assemblea costituente, che dovrà recepire il Regolamento predisposto dal Consiglio Centrale, espletare le procedure per le elezioni delle cariche sociali, fornire indicazioni sui programmi di attività futura e proporre la Divisione di afferenza amministrativa (che verrà designata ufficialmente dal Consiglio Centrale).

9.6.) Il Consiglio Direttivo del Gruppo Tematico è costituito dal/dalla Coordinatore/trice, da 5 Consiglieri e dal/dalla Presidente della Divisione di afferenza amministrativa o suo delegato/a. Il/la Coordinatore/trice può inoltre scegliere di includere all'interno del Consiglio Direttivo il/la Coordinatore/trice uscente come ulteriore componente con diritto di voto.

In occasione della riunione di insediamento del Consiglio Direttivo, il Coordinatore procede alla nomina di un/una Vice-Coordinatore/trice e di un/una Consigliere/a-Segretario/a tra i Consiglieri eletti.

Qualora un/una consigliere/a cessi per qualsiasi motivo dalla sua funzione, viene surrogato dal/dalla primo/a dei non eletti. In caso di cessazione del/della Coordinatore/trice, subentra il/la suo/sua Vice. Qualora la durata delle cariche surrogate sia inferiore ai 18 mesi, il periodo non viene computato ai fini della non rieleggibilità.

9.7.) Il/La Coordinatore/trice eletto/a viene nominato/a, dopo verifica del verbale di elezione, dal/dalla Presidente della Società Chimica Italiana. Egli/Ella è tenuto/a a sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea le relazioni delle attività scientifiche consuntive e preventive e i

rispettivi conti economici redatti dal/dalla Consigliere/a-Segretario/a. Le relazioni scientifiche ed i conti economici vanno inviati alla Divisione di afferenza amministrativa e per conoscenza alla Presidenza della Società Chimica Italiana. Le relazioni scientifiche vanno inviate anche alle altre Divisioni aderenti.

9.8.) Il Gruppo Tematico ha la durata di tre anni. Il/La Coordinatore/trice, inderogabilmente almeno cinque mesi prima della scadenza, può presentare motivata richiesta di rinnovo al/alla Presidente della Società Chimica Italiana. La richiesta di rinnovo deve includere una relazione che riporti l'elenco dettagliato delle iniziative curate dal Gruppo durante il triennio, con particolare riferimento all'organizzazione di eventi, promozione di premi e iniziative per i/le giovani, interazioni con altre associazioni di caratura internazionale. La significatività di quanto riportato nella relazione sarà il criterio utilizzato al fine di deliberare l'eventuale rinnovo del Gruppo. Inoltre, costituisce requisito inderogabilmente necessario alla presentazione della richiesta di rinnovo il fatto che il Gruppo abbia avuto almeno 50 soci/socie per ciascuno dei tre anni di attività.

Il/La Coordinatore/trice non è immediatamente rieleggibile. I componenti del Consiglio Direttivo sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

9.9.) I Gruppi Tematici non hanno autonomia amministrativa; la loro contabilità va quindi a far parte integrante del bilancio della Divisione cui afferiscono amministrativamente. Per la loro attività essi dispongono del contributo che le Divisioni aderenti stanziano per i Gruppi stessi e dei contributi ottenuti da enti esterni in funzione della propria attività. La Divisione che gestisce amministrativamente il Gruppo sottopone annualmente alla Società Chimica Italiana il relativo conto economico. Gli eventuali residui entrano nel bilancio della Società Chimica Italiana, in conformità alle norme per Sezioni e Divisioni, e possono essere rimessi a disposizione della Divisione per l'attività del Gruppo nel nuovo anno. In occasione del trasferimento della gestione amministrativa del Gruppo da una Divisione all'altra, i residui di gestione sono trasferiti alla nuova Divisione e da questa sono tenuti a disposizione del Gruppo.

9.10.) Per quanto riguarda il diritto di voto e l'elettorato vale quanto già riportato ai Punti 7.8 “Sezioni” e 8.8 “Divisioni” e cioè il diritto di voto e l'elettorato sono esercitati dai soli Soci in regola con le quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea in cui vengono presentate le candidature per le cariche sociali.

10) GRUPPI INTERSOCIETARI

Gruppi intersocietari possono essere costituiti con apposite convenzioni tra le Associazioni interessate.

11) STRUTTURE OPERATIVE PERMANENTI

Sono istituite le seguenti strutture operative permanenti:

11.1.) Bilancio

Ha il compito di controllare costantemente e puntualmente la situazione economica e patrimoniale della Società. È formata da uno/a dei VicePresidenti, che la coordina, da un/una Presidente di Sezione ed un/una Presidente di Divisione, nominati/e dal Consiglio Centrale su indicazione del/della Presidente e si avvale della collaborazione del personale amministrativo della SCI. Si riunisce, anche telematicamente, di norma su indicazione del/della Presidente e comunque almeno con cadenza quadrimestrale. Il/La Coordinatore/trice della struttura operativa permanente è tenuto/a ad illustrare la situazione relativa al bilancio nel corso del Consiglio Centrale.

11.2.) Scientifica

Ha il compito di valutare le proposte di assegnazione di Premi e Medaglie della SCI, con esclusione di quelli conferiti dagli Organi Periferici, e di fornire supporto al/alla Presidente ed al Consiglio Centrale per l'attribuzione di tali riconoscimenti. Ha inoltre la funzione di Comitato Scientifico degli Avogadro Colloquia. Il/la Presidente della SCI ricorre alla struttura anche in altri casi in cui il parere della struttura stessa venga ritenuto pertinente. Le riunioni della struttura possono avvenire anche per via telematica. E' costituita da almeno cinque componenti, scienziati/e Italiani/e di alto valore in grado di rappresentare le principali aree della Chimica, nominati/e dal Consiglio Centrale su indicazione del/della Presidente. La commissione include un componente del Gruppo Giovani. I componenti, nessuno dei quali può far parte del Consiglio Centrale, scelgono tra di loro il/la Coordinatore/trice.

12) MODIFICHE DI STATUTO

12.1.) L'Assemblea Generale delibera in merito alle proposte di modifica di Statuto presentate dal Consiglio Centrale per iniziativa propria o dietro suggerimento di Sezioni o Divisioni. Le proposte accolte vengono trasmesse alle singole Sezioni.

12.2.) Nelle assemblee di Sezione verranno discusse le proposte e individuati i Soci e le Socie delegabili all'Assemblea Generale straordinaria.

12.3.) La lista dei Soci e delle Socie delegabili viene sottoposta a votazione per corrispondenza. Ogni Socio/a può esprimere una preferenza per ogni 100 Soci della Sezione o frazione di 100. Il numero delle preferenze esprimibili sarà precisato sulla scheda di votazione.

12.4.) La Commissione elettorale, designata dal Consiglio Direttivo della Sezione, provvederà allo spoglio delle schede. Sulla base del numero degli aventi diritto al voto risulteranno eletti, nell'ordine delle preferenze ottenute, tanti delegati quanti necessari a rappresentare ciascuno 100 Soci o frazione.

12.5.) L'elenco dei delegati sarà trasmesso al/alla Presidente della Società Chimica Italiana, entro la data indicata, a cura del/della Presidente della Sezione, con l'indicazione dei voti spettanti ad ogni singolo/a delegato/a.

12.6.) Il/La Presidente della Società Chimica Italiana convoca a domicilio i/le delegati/e eletti/e nelle varie Sezioni per l'Assemblea straordinaria che avrà come unico punto all'ordine del giorno le modifiche di Statuto.

12.7.) Il/La Presidente della Società Chimica Italiana, in apertura dell'Assemblea straordinaria, verificherà la validità della seduta, e cioè la presenza di tante delegate e delegati quanti necessari a rappresentare almeno i 3/4 dei Soci. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide quando prese con la maggioranza assoluta dei Soci presenti e rappresentati.

12.8.) Le modifiche di Statuto diventano operanti dalla data di registrazione del decreto di approvazione da parte dell'Organo Tutorio.

13) MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE

13.1.) Modifiche al Regolamento generale possono essere proposte dal Consiglio Centrale per iniziativa propria o su suggerimento di Sezioni o Divisioni.

13.2.) Le proposte di modifica vagliate dal Consiglio Centrale vengono immediatamente trasmesse dal/dalla Presidente della Società Chimica Italiana (o suo/a delegato/a) alle Presidenze di Sezione, chiedendo di condividerle con i Soci e le Socie della Sezione in un'Assemblea di Sezione. Entro 60

giorni di calendario dall'Assemblea di Sezione, il/la Presidente di Sezione dovrà trasmettere per iscritto al/alla Presidente delle Società Chimica Italiana le eventuali proposte migliorative emerse durante il sopraindicato momento di confronto con la comunità locale. Le proposte di modifica verranno valutate in occasione della successiva seduta del Consiglio Centrale, che formulerà il testo finale della proposta di modifica del regolamento generale. Ogni proposta di modifica verrà presentata in occasione della successiva Assemblea Generale, e sarà considerata accolta se votata a favore dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti di persona o per delega.

13.3.) Le modifiche diventano immediatamente operative.

(Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, Acireale 17.12.1993)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Riccione 12.06.1996)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Salerno 21.09.1997)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Como 27.06.1999)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Sorrento 9.7.2009)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Stresa 23.9.2010)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Roma 21.9.2012)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Arcavacata di Rende 9.9.2014)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Roma, 6.10.2016)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Paestum, 12.9.2017)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Roma, 26.9.2019)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, 20.9.2021)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Milano, 27.8.2024)

(Approvate modifiche dall'Assemblea Generale dei Soci, Roma, 12.9.2025)